

COMUNE DI VIGNOLO
- Provincia di Cuneo -

COPIA

N. 53

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

MODIFICA AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE NON COSTITUENTE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 12 LETTERE f) ED h BIS) DELLA l.r. 56/1977 PER ATTUAZIONE DELLA L.R. 4 OTTOBRE 2018. N. 16

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica di **Prima convocazione** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERNARDI DANILO	Sindaco	Sì
GHIBAUDO MARCELLO	Vice Sindaco	Sì
PEANO SIMONA	Consigliere	Sì
SERRA LUCA	Consigliere	Sì
MARRO ODILIA	Consigliere	Sì
PELAZZA COSTANZO	Consigliere	Sì
DADONE CARLO	Consigliere	Sì
BERNARDI MONICA	Consigliere	Sì
GIRAUDO Roberto	Consigliere	Giust.
VERARDO ALESSANDRO	Consigliere	Sì
BERTOLONI Roberto	Consigliere	Giust.
		Totale Presenti: 9
		Totale Assenti: 2

Assiste il Sig. **DEGIOANNI Dr. Sergio** – Segretario Comunale.

Assume le funzioni di Presidente il SINDACO **BERNARDI DANILO**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco

Premesso che:

- l'intero territorio comunale è urbanisticamente regolamentato da piano regolatore generale (P.R.G.) e relative norme di attuazione approvate in prima istanza dalla Regione con D.G.R. n. 6-24581 del 18.5.1998;
- successivamente sono state apportate a tale strumentazione urbanistica undici varianti di cui due strutturali (una prima approvata con deliberazione del C.C. n.33 del 16/09/2006 e dalla Regione con DGR n. 11-6360 del 9/7/2007 ed una seconda approvata con deliberazione con C.C. n. 18 del 27/6/2012 ai sensi della LR n. 1 del 26/1/2007 e dell'art.31 ter della L.R. 56/1977) e alcune parziali approvate ai sensi dell'art. 17, commi 7 ed 8 della L.R. 56/77 e s.m.i. (commi 5 e 6 successivamente alla sua riformulazione prevista dall'art. 34 della L.R. 3/2013), l'ultima in ordine di tempo approvata con deliberazione del C.C. n. 12 del 27/03/2018;
- il Comune di Vignolo è dotato di Regolamento edilizio approvato con deliberazione del C.C. n. 22 in data 19.06.2000 ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 19/1999;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 26.06.2018, pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 12.07.2018, il Comune ha adeguato il succitato Regolamento al "nuovo" regolamento edilizio tipo regionale;
- con deliberazione del C.C. n. 5 del 04/03/2004 è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della legge 447/1995 e della LR 52/2000;
- con deliberazioni del C.C. n. 36 del 29/11/2004 e n. 43 del 27/11/2013, sono stati approvati, in conformità alle vigenti disposizioni regionali, rispettivamente il piano comunale di sviluppo commerciale e relativi criteri di insediamento ed i criteri di insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- con deliberazione n. 2 del 03/02/2014 è stata approvata in via definitiva la perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art.12 comma 5 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- l'intero territorio comunale è classificato, a livello di rischio sismico, in classe III, ai sensi delle disposizioni regionali di cui alle D.G.R. n.11-13058 del 19/01/2010, n.28-13422 del 01/03/2010 e n.8-1517 del 18/02/2011;
- la popolazione residente del Comune è pari al 31/12/2017 a n. 2.583 abitanti;
- con la Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 "Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana", (di seguito L.R. 16/2018), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41S2 dell'11/10/2018, sono state approvate le nuove norme edilizie ed urbanistiche finalizzate a limitare il consumo di suolo e riqualificare la città esistente, aumentare la sicurezza statica dei manufatti, le prestazioni energetiche degli stessi, nonché favorire il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, attraverso la promozione di interventi di riuso e di riqualificazione degli edifici esistenti, interventi di rigenerazione urbana e di recupero dei sottotetti e dei rustici;
- con deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2018, n. 43-7891 sono stati approvati dei parametri tecnici e dei criteri per l'applicazione della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16;
- la L.R. 16/2018 prevede, al Titolo II, Capo I, articolo 4, che i comuni consentano sugli edifici, individuati ai sensi dell'articolo 3, per i quali il PRG vigente alla data di presentazione della richiesta ammette fino all'intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera d), della l.r. 56/1977 con la stessa volumetria, interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie o del volume esistenti in relazione alla destinazione d'uso prevalente dell'edificio, funzionale allo svolgimento delle attività ammesse o per adeguamento igienico-funzionale, limitato a un incremento massimo di 1.000 metri quadrati per i soli edifici a destinazione prevalentemente artigianale, produttiva o direzionale;
- la stessa L.R. prevede, al Titolo II, Capo I, articolo 5, che i comuni sugli edifici, individuati ai sensi dell'articolo 3, a destinazione prevalentemente residenziale o turistico-ricettiva, artigianale,

produttiva o direzionale, per i quali il PRG vigente alla data di presentazione della richiesta, ammette fino all'intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera d), della l.r. 56/1977, e che presentano caratteristiche tipologiche, strutturali, prestazionali o funzionali inidonee per le destinazioni d'uso ammesse, consentono l'intervento di sostituzione edilizia ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera d bis), della L.R. 56/1977. Per gli edifici a destinazione prevalentemente residenziale o turistico-ricettiva, contestualmente all'intervento di sostituzione edilizia, i comuni possono consentire un incremento fino ad un massimo del 25 per cento della superficie o del volume esistenti, mentre per gli edifici a destinazione prevalentemente artigianale, produttiva o direzionale, contestualmente all'intervento di sostituzione edilizia, i comuni possono consentire un incremento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie coperta o dell'indice di edificabilità fondiaria esistenti, fino ad un incremento massimo di 1.000 metri quadrati, funzionale allo svolgimento delle attività ammesse o per adeguamento igienico-funzionale;

- la stessa L.R. prevede ancora, al Titolo II, Capo I, articolo 3 , che *“Le amministrazioni comunali e le loro forme associative individuano singoli edifici o gruppi di edifici, di qualunque tipologia edilizia, sui quali promuovere interventi di riuso e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di ristrutturazione con ampliamento, di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento e di sostituzione edilizia con ampliamento, finalizzati a migliorare la qualità architettonica, statica, energetica e igienico-funzionale dei singoli manufatti, che non conducono a interventi di ristrutturazione urbanistica.”*;

- il comma 3 del succitato articolo stabilisce che *“L'individuazione dei singoli edifici o dei gruppi di edifici di cui ai commi 1 e 2 è subordinata a deliberazione comunale, secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 12, lettera i), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) come modificato dalla presente legge; con la medesima deliberazione sono definiti gli interventi ammissibili in attuazione della presente legge secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 12, lettera f), della l.r. 56/1977, che ne attesta la conformità.”*;

- il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che *“Al fine di promuovere gli interventi di riuso e di riqualificazione di cui al presente capo, gli aventi titolo possono presentare proposta d'intervento di cui agli articoli 4 e 5 da sottoporre alla valutazione comunale.”*;

- il comma 7 del succitato articolo stabilisce inoltre che *“Il comune valuta la proposta di intervento in relazione alle limitazioni all'edificazione, alle previsioni infrastrutturali e alla dotazione di servizi pubblici del PRG vigente e, se coerente con le previsioni del piano paesaggistico regionale (PPR) e con le limitazioni di cui alla presente legge, entro centoventi giorni dalla richiesta ne delibera l'accoglimento o ne motiva il rigetto.”*;

Tenuto conto che:

- in data 27 ottobre 2018 al n. 6375 di protocollo alcuni cittadini residenti hanno manifestato l'interesse al recepimento delle disposizioni della predetta L.R. 16/2018 ed hanno chiesto di individuare, per consentire l'applicazione delle recenti disposizioni di legge, un complesso di fabbricati ad uso di civile abitazione. La proposta riguarda la possibilità di attuare modesti miglioramenti funzionali su un complesso residenziale esistente, privo di capacità edificatoria aggiuntiva a quella del PRGC, motivata da finalità di riqualificazione energetica e da conseguente risparmio del consumo di suolo;

- l'ufficio tecnico comunale ha effettuato una attenta analisi del complesso residenziale e dell'area urbanistica di appartenenza -Area residenziale di completamento e di sostituzione (Zona C D.M. 2 aprile 1968) identificata con sigla R3.2 di cui all'art.18 delle norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Comunale; trattasi delle aree già urbanizzate dove la consistenza e la densità del tessuto edilizio esistente ammettono nei lotti liberi, interventi singoli di completamento edilizio, di ristrutturazione e trasformazione d'uso, di edifici sistemati, oltre che alle normali operazioni di manutenzione;

- nel caso in esame il complesso residenziale esistente di villette unifamiliari, edificato con Permesso di Costruire n°34 del 04/08/2005 ed oggetto di sanatoria ai sensi dell' art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 con titolo abilitativo n° 23/2018 in data 27 ottobre 2018 ha già sfruttato tutta la

volumetria consentita dal P.R.G.C.; essendo di “recente” edificazione per il gruppo di immobili succitati non è ipotizzabile l’applicazione dell’ art. 5 della L.R. 16/2018 bensì può essere utile migliorarne la funzionalità delle abitazioni esistenti consentendo modesti ampliamenti oltre all’attuale capacità edificatoria all’interno dei porticati tettoie esistenti nella sagoma degli edifici;

Ritenuto di:

- dare corso alla succitata istanza e dividerne le motivazioni;
- ammettere in tali aree interventi di ristrutturazione con diversa volumetria per la realizzazione di un ampliamento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie o del volume esistente, calcolato secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel Comune;
- consentire nelle stesse aree solo per gli edifici residenziali esistenti uni o bifamiliari un ampliamento minimo di 30 metri quadrati o 90 metri cubi per ciascuna unità immobiliare, in quanto tale misura viene riconosciuta utile al fine di attuare le finalità della legge regionale (miglioramento prestazionale energetico, maggiore densificazione del costruito a tutto risparmio del suolo ecc.);
- sulla scorta delle succitate considerazioni e tenuto conto che la proposta di intervento, in relazione alle limitazioni all'edificazione, avviene in ambiti urbanistici già dotati di adeguate previsioni infrastrutturali e già dotate di servizi pubblici del PRGC vigente, di estendere la possibilità di applicazione della nuova normativa in argomento su tutte le aree identificate nel PRGC con sigla “R3.n”, in quanto coerente con le previsioni del piano paesaggistico regionale (PPR) e con le limitazioni di cui alla L.R. 16/2018.

Precisato che l’applicazione della nuova normativa regionale, è alternativa e non cumulativa con le previsioni urbanistiche stabilite dall’art. 18 delle norme di attuazione del vigente P.R.G.C.;

Considerato che ai sensi dell’art. 31 c. 10 del PTR (piano territoriale Regionale) il consumo del suolo urbanizzato per il Comune di Vignolo, secondo i dati della Regione Piemonte (Monitoraggio del consumo del suolo in Piemonte 2015) è di 114 ha ovvero circa il 14,3% della superficie territoriale, valore elevato in ragione della ridotta superficie territoriale del Comune;

RITENUTO conveniente pertanto agire in aree a tutti gli effetti in qualche modo già compromesse e già urbanizzate come quelle perimetrate con sigla “R3n” nel vigente PRGC;

RITENUTO altresì di:

- consentire sul territorio del Comune di Vignolo la possibilità di applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. 16/2018 al Titolo II, Capo I, articolo 3 e quindi promuovere interventi di riuso e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di ristrutturazione con ampliamento, di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento e di sostituzione edilizia con ampliamento, finalizzati a migliorare la qualità architettonica, statica, energetica e igienico-funzionale dei singoli manufatti, che non conducono a interventi di ristrutturazione urbanistica limitatamente ai singoli edifici o gruppi di edifici, di qualunque tipologia edilizia esistenti ubicati all’interno delle aree identificate con la sigla “R3.n” e normate all’art. 18 delle norme di attuazione del vigente PRGC;

- accogliere, di conseguenza, anche la proposta di intervento pervenuta in data 27 ottobre 2018 al n. 6375 di protocollo riguardante un gruppo di edifici ormai privi di capacità edificatoria per ampliamenti funzionali;

- consentire in tale ambito soggetto ad edilizia convenzionata (ECO23) l’eventuale applicazione delle nuove disposizioni di cui all’art. 4 della L.R. 16/2018 con permesso di costruire diretto, in quanto i fabbricati esistenti sono stati costruiti a seguito di accordi convenzionali di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25.2.2005 e l’area è oggi completamente urbanizzata ed è servita dalle opere di urbanizzazione primaria;

- riconoscere che negli ambiti urbanistici tipizzati con sigla “R3n” in PRGC attualmente non è previsto l’intervento di sostituzione edilizia e contestuale ampliamento e, pertanto, occorre, per

consentire l'applicazione della nuova normativa, ricorrere alle possibilità di cui alla L.R. 56/1977 art. 17 comma 12 lett. f);

- procedere ai sensi e per gli effetti della L.R. 56/1977 dell'art. 17 comma 12 lett. h bis);

DATO ATTO che:

- ai sensi della L.R. 16/2018 art. 3 comma 2 il Comune ha riconosciuto che gli edifici esistenti nei succitati ambiti "R3n" sono *localizzati in ambiti di territorio urbanizzato e serviti dalle opere di urbanizzazione primaria e presentano destinazione d'uso coerente con la destinazione d'uso propria ammessa dal piano regolatore generale (PRG) vigente in tali ambiti*;

- ai sensi della L.R. 16/2018 art. 3 comma 3 l'individuazione dei singoli edifici o dei gruppi di edifici di cui ai commi 1 e 2 della L.R. 16/2018, come nel caso in argomento interni alle aree urbanistiche individuate dal vigente Piano Regolatore con sigla R3.n di cui all'art. 18 delle norme di attuazione, è subordinata a deliberazione comunale, secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 12, lettera i), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

- ai sensi della L.R. 16/2018 art. 3 comma 7 il Comune ha valutato la proposta di intervento pervenuta in data 27 ottobre 2018 al n. 6375 di protocollo ed in relazione alle limitazioni all'edificazione, alle previsioni infrastrutturali e alla dotazione di servizi pubblici del PRGC vigente ed alla verificata coerenza con le previsioni del piano paesaggistico regionale (PPR) e con le limitazioni di cui alla L.R. 16/2018, il Comune ritiene di poter estendere la possibilità di applicazione delle nuove disposizioni della L.R. a tutti gli ambiti identificati con sigla "R3n" previsti sul territorio del Comune di Vignolo dal vigente Piano Regolatore;

- il suddetto adeguamento normativo non costituisce, ai sensi dell'art.17 comma 12 lettere h bis) ed f) della L. R. 05/12/1977 n. 56, variante al vigente P.R.G.C.;

Dato atto che la presente deliberazione una volta adottata verrà pubblicata sul sito informatico istituzionale dell'Ente e contestualmente verrà trasmessa, alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'art. 17 c. 13 della LR 56/1977;

Vista la L.R. 04/10/2018 n. 16;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2018, n. 43-7891 "Approvazione dei parametri tecnici e dei criteri per l'applicazione della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16";

Vista la L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i., in particolare l'art.17 commi 12 e 13;

Acquisiti i pareri favorevoli e l'attestazione di regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 78 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 9 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero voti di astensione espressi in forma palese per alzata di mano da parte di n. consiglieri presenti e n. votanti

DELIBERA

1) di richiamare la sopra esposta premessa a fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di individuare, ai sensi art. 17 comma 12 lettere f ed h-bis della L.R. 56/1977 e con le motivazioni espresse in premessa, quali edifici a cui estendere la possibilità di applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. 16/2018 al Titolo II, Capo I, articolo 3 e quindi di realizzazione di interventi di riuso e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso progetti di ristrutturazione con ampliamento, di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento e di

sostituzione edilizia con ampliamento, finalizzati a migliorarne la qualità architettonica, statica, energetica e igienico-funzionale dei singoli manufatti, che non conducono a interventi di ristrutturazione urbanistica, tutti i singoli edifici o gruppi di edifici, di qualunque tipologia edilizia, che, sul territorio comunale, sono ubicati all'interno delle aree urbanistiche identificate con la sigla "R3.n" e normate all'art. 18 del vigente PRGC;

3) di dare atto che nelle aree urbanistiche di cui al precedente punto 2 attualmente non è previsto l'intervento di sostituzione edilizia e contestuale ampliamento, che verrà pertanto consentita ai sensi della nuova normativa regionale di cui in premessa, a seguito delle presente modifica al vigente PRGC di cui alla L.R. 56/1977 art. 17 comma 12 lettere f ed h-bis, fermi restando i valori delle corrispondenti schede delle aree normative "R3n" contenute nelle norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale;

4) di dare atto che:

- ai sensi della L.R. 16/2018 art. 3 comma 2 il Comune ha verificato e riconosciuto che gli edifici esistenti nei succitati ambiti "R3n" sui quali promuovere i predetti interventi di riuso e riqualificazione sono localizzati su parti di territorio urbanizzate e servite dalle opere di urbanizzazione primaria ed i relativi fabbricati esistenti presentano destinazioni d'uso coerenti con la destinazione d'uso propria ammessa dal piano regolatore generale (PRGC) vigente in tali aree;

- nell'ambito "R3.2", soggetto ad edilizia convenzionata (ECO23), viene consentita l'eventuale applicazione delle nuove disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. 16/2018 con permesso di costruire diretto, in quanto i fabbricati esistenti sono stati costruiti a seguito di accordi convenzionali di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25.2.2005 e l'area è oggi completamente urbanizzata ed è servita dalle opere di urbanizzazione primaria;

- l'applicazione della nuova normativa regionale sulla predetta parte individuata del territorio comunale, è alternativa e non cumulativa con le previsioni urbanistiche stabilite per tali aree dall'art. 18 delle norme di attuazione del vigente PRGC;

5) di dare atto che le predette modifiche e relativi adeguamenti normativi non costituiscono, ai sensi dell'art.17 comma 12 lettere f ed h-bis della L. R. 05/12/1977 n. 56, variante al vigente P.R.G.C.;

6) di accogliere, di conseguenza, la proposta di intervento pervenuta in data 27 ottobre 2018 al n. 6375 di protocollo riguardante un gruppo di edifici ormai privi di capacità edificatoria per ampliamenti funzionali ubicati in area "R3.2" del vigente PRGC, a seguito di favorevole valutazione in relazione alle limitazioni all'edificazione, alle previsioni infrastrutturali e alla dotazione di servizi pubblici del PRG vigente ed alla coerenza con le previsioni del piano paesaggistico regionale (PPR);

7) di consentire in tale predetto ambito, a suo tempo soggetto ad edilizia convenzionata, l'eventuale applicazione delle nuove disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. 16/2018 tramite permesso di costruire diretto;

8) di stabilire che in futuro le predette disposizioni modificative del PRGC potranno eventualmente essere estese ad altre aree urbanistiche, così come potrà essere revisionato l'ambito oggetto della presente individuazione, procedendo ai sensi dell'art. 3 della L.R. 16/2018;

9) Di incaricare il responsabile del procedimento, Geom. Bruno Pellegrino, Responsabile dell'Area Tecnica Settore Urbanistica, o suo sostituto, di dare pronta attuazione al presente provvedimento con la sua pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell'Ente e la SUA trasmissione alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Cuneo;

10) Di dichiarare con successiva e separata votazione, con n. 9 voti favorevoli n. zero voti contrari e n. zero voti di astensione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267.

Alle ore 22,00, in assenza di ulteriori interventi, il Sindaco dichiara chiusa la seduta.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
BERNARDI DANILO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **11/01/2019** al **26/01/2019** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Vignolo, li **11/01/2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.

Vignolo, li **11/01/2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-dic-2018

[] Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267)

[] Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio
